

COMMISSIONE IV
GIUSTIZIA

L.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 GENNAIO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.	PAG.
Proposta di legge (<i>Rinvio della discussione</i>):		
Senatore OTTOLENGHI ed altri: Modifiche alla legge 31 luglio 1956, n. 991, recante modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, in favore degli avvocati e dei procuratori che avevano superato i 50 anni di età al momento dell'entrata in vigore della legge 8 gennaio 1957, n. 6. (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>). (3524)	559	
PRESIDENTE	559	
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Disposizioni sulla decorrenza della nomina ad aggiunto giudiziario. (2367) . .	560	
PRESIDENTE	560, 561, 562	
DOMINEDO', <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	560, 561	
VALIANTE	560, 562	
KUNTZE	560, 561	
ANDREUCCI	560	
PELLEGRINO	561, 562	
BREGANZE	562	
Disegno e proposta di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):		
Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio. (<i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i>). (3057);		
		MAROTTA VINCENZO e altri: Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale di servizio sociale. (1768)
		562
		PRESIDENTE
		562, 565
		MAROTTA VINCENZO
		562
		ANDREUCCI, <i>Relatore</i>
		563, 565
		BREGANZE
		564, 565
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE
		565
		<hr/>
		La seduta comincia alle 10,15.
		DANTE, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		(<i>È approvato</i>).
		Rinvio della discussione della proposta di legge di iniziativa dei Senatori Ottolenghi ed altri: Modifiche alla legge 31 luglio 1956, n. 991 - recante modificazioni alla legge 8 gennaio 1952 n. 6 - in favore degli avvocati e dei procuratori che avevano superato i 50 anni di età al momento dell'entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6 (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (3524).
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Ottolenghi e altri: « Mo-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1962

difiche alla legge 31 luglio 1956, n. 991, recante modificazioni alla legge 8 gennaio 1952, n. 6, in favore degli avvocati e dei procuratori che avevano superato i 50 anni di età al momento dell'entrata in vigore della legge 8 gennaio 1952, n. 6 ».

Comunico alla Commissione che è giunta questa lettera del relatore onorevole Amatucci: « Sono costretto a rimanere a letto per un attacco influenzale. Domani dovrei essere relatore della proposta di legge n. 3524; ma poiché sono impedito e sulla proposta di legge debbo fare delle importanti osservazioni, la prego di volerne rinviare l'esame ad altra seduta ».

Sia per un riguardo verso il collega Amatucci, sia per la motivazione della sua richiesta di rinvio, propongo alla Commissione che la discussione della proposta di legge venga rinviata ad altra seduta. Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni sulla decorrenza della nomina ad aggiunto giudiziario (2367).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni sulla decorrenza della nomina ad aggiunto giudiziario ».

Ricordo alla Commissione che già abbiamo ascoltato la relazione del collega onorevole Fracassi su questo disegno di legge. Il testo del Governo proponeva la decorrenza della nomina ai soli effetti giuridici. Sono stati presentati degli emendamenti con cui si propone la validità della decorrenza a tutti gli effetti; il che importava un'evidente conseguenza di natura economica. Si è dovuto chiedere, quindi, il parere alla V Commissione (Bilancio) su tali emendamenti, la quale in un primo tempo ha trasmesso un parere con riserva, ma ieri sera ha tolto la riserva, esprimendo un parere favorevole al provvedimento.

Non vi sono, quindi, ostacoli perché il disegno di legge venga discusso e, ci auguriamo, approvato.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo si associa.

VALIANTE. Ringrazio il Governo per essersi mostrato largamente comprensivo delle osservazioni svolte dai proponenti degli emendamenti.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli:

ART. 1.

Gli uditori che hanno conseguito la nomina come vincitori di concorso e che sono dichiarati idonei nel primo esame pratico al quale possono partecipare, sono nominati aggiunti giudiziari con decorrenza a tutti gli effetti dal compimento di due anni dalla nomina a uditore.

Con la medesima decorrenza sono nominati aggiunti giudiziari gli uditori che, come idonei del medesimo concorso, sono stati ammessi in magistratura successivamente ed hanno superato lo stesso esame pratico.

Gli uditori che, per qualsiasi ragione, anche indipendente dalla loro volontà, non hanno partecipato al primo esame pratico relativo al loro concorso di ammissione in carriera, e quelli che sono stati esclusi o dichiarati non idonei nell'esame stesso, se superano un esame pratico al quale abbiano partecipato uditori cui è applicabile la disposizione del primo comma, conseguono la nomina ad aggiunto giudiziario con la decorrenza attribuita agli uditori predetti; in mancanza, la nomina è ad essi conferita con decorrenza dalla data del relativo decreto.

L'onorevole Mariconda ha proposto due emendamenti. Il primo è:

« All'ultimo comma dell'articolo 1 eliminare le parole: anche indipendente dalla loro volontà ».

Il secondo emendamento è:

« Nell'ultimo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: del relativo decreto, con le altre: in cui ha superato l'esame pratico ».

L'onorevole Mariconda è assente.

KUNTZE. Ma li ha già illustrati. Ad ogni modo li facciamo nostri.

Per quanto riguarda il primo emendamento, mi pare che quando si dice « per qualsiasi ragione non hanno partecipato », sia sufficiente. L'aggiunta sembra la qualificazione di un concetto che invece, espresso in termini generici, si rivela più ampio.

VALIANTE. L'aggiunta « anche indipendente dalla loro volontà » potrebbe riferirsi solo agli uditori che vanno a compiere il servizio militare di leva.

ANDREUCCI. L'inciso forse è stato proposto per abbracciare tutte le ipotesi. Un

uditore potrebbe anche non essersi presentato alla prova per ragioni che non trovino giustificazione di forza maggiore e di altro genere. Togliendo « anche indipendente dalla loro volontà » sostanzialmente permetteremo che in questi casi sia fatta una discriminazione, per cui colui che non si è voluto presentare possa non essere nominato.

KUNTZE. Io in verità non vedo questa sottigliezza. La legge è già chiara, perché la sua formula è così ampia, che permette senza dubbi di sorta di affermare che chi non si presenta ha diritto a tutti i benefici che la legge prevede per colui che per qualsiasi ragione non si sia presentato. L'inciso di cui si chiede la soppressione è puramente pleonastico e non giova alla chiarezza della legge, perché le parole inutili sono fonte di incertezza, piuttosto che di chiarezza.

PRESIDENTE. Metto in votazione il primo emendamento dell'onorevole Mariconda, di cui ho dato lettura.

(Non è approvato).

Sul secondo emendamento vi sono osservazioni?

VALIANTE. Non credo che possiamo accogliere questo emendamento soprattutto per una ragione pratica. Non si possono far decorrere gli effetti dal giorno in cui si è sostenuto l'esame, tanto più che un candidato fa l'esame in un giorno e un altro candidato in un altro giorno e si avrebbero, quindi, tante diverse decorrenze. Inoltre il decreto non potrà indicare una decorrenza diversa da quella dei due anni dall'ingresso in carriera. Perciò non credo che l'emendamento Mariconda possa essere accolto.

DOMINEDÒ, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono d'accordo con i rilievi fatti dall'onorevole Valiante. Il dato unitario che comprende tutto il resto è il decreto.

PRESIDENTE. Metto in votazione il secondo emendamento Mariconda, di cui ho dato lettura.

(Non è approvato).

Metto in votazione l'articolo 1 nel testo del Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

« Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà determinata, a norma dell'articolo 1 ed ai soli effetti giuridici, la

decorrenza della nomina ad aggiunto giudiziario conferita in seguito agli esami pratici indetti dopo il 1° gennaio 1949.

Agli incaricati di funzioni giudiziarie dichiarati idonei negli esami pratici ai quali sono stati ammessi a norma della legge 23 aprile 1950, n. 210, è riconosciuta, ai soli effetti giuridici, la medesima anzianità attribuita in applicazione del comma precedente agli uditori insieme con i quali hanno sostenuto l'esame stesso, fermi restando l'ordine delle singole graduatorie degli esami pratici e la precedenza nel ruolo di anzianità, nell'ambito di ciascun esame, degli aggiunti provenienti dai concorsi per uditore su quelli già incaricati di funzioni giudiziarie.

Resta ferma la decorrenza della nomina ad aggiunto dalla data dei rispettivi decreti nei confronti dei magistrati dichiarati idonei nell'esame pratico indetto con decreti ministeriali 29 dicembre 1952 e 22 aprile 1953 ed in quelli indetti con decreti ministeriali 5 luglio 1956 e 5 novembre 1957 ».

All'articolo 2 sono stati presentati alcuni emendamenti.

Il primo di essi, quello dell'onorevole Relatore, tende a sostituire alle parole « ai soli effetti giuridici », le altre: « a tutti gli effetti ».

Un secondo emendamento è stato presentato dagli onorevoli Pellegrino, Zoboli, Kuntze e Mariconda al primo comma di questo articolo e tende a sostituire le parole: « ai soli effetti giuridici », con le altre: « a tutti gli effetti ».

Infine un terzo emendamento è stato presentato dagli onorevoli Pellegrino, Zoboli, Kuntze e Mariconda al secondo comma di questo articolo e tende a sostituire le parole: « ai soli effetti giuridici », con le parole: « a tutti gli effetti ».

Se nessuno chiede di parlare sull'emendamento del relatore, potremmo passare alla votazione.

PELLEGRINO. Se mi consente, onorevole Presidente, devo fare una osservazione. Ci è stato assicurato che la dizione « a tutti gli effetti » potrebbe far nascere delle confusioni a proposito degli effetti economici. Infatti qualche volta è avvenuto che la Corte dei conti si è rifiutata di registrare alcuni decreti, sollevando l'obiezione che l'espressione « a tutti gli effetti » non significa anche e sempre agli effetti economici.

Propongo, quindi, di sostituire le parole: « ai soli effetti giuridici », contenute nel primo e nel secondo comma di questo articolo,

con le altre: « a tutti gli effetti, compresi quelli economici », con ciò apportando un emendamento all'emendamento.

VALIANTE. Si potrebbe usare la dizione: « agli effetti giuridici ed economici ».

PELLEGRINO. D'accordo. Si potrebbe usare l'espressione: « a tutti gli effetti giuridici ed economici ».

BREGANZE. Questo emendamento dovrebbe recare effetti su altri provvedimenti nei quali si dice soltanto « a tutti gli effetti », espressione che comprende ovviamente anche quelli economici. Poiché qui si vuole specificare, così facendo si potrebbe intendere che negli altri provvedimenti non ci sono più compresi gli effetti economici. Per tranquillizzarsi, potrebbe bastare del resto quanto si dice nei lavori preparatori.

PELLEGRINO. I lavori preparatori non impegnano, onorevole Breganze, ma interpretano. Se il problema è stato sollevato ciò significa che spesso si è andato incontro a qualche inconveniente.

PRESIDENTE. Se siamo d'accordo, dato che i diversi emendamenti sono assorbiti dal nuovo emendamento presentato, pongo in votazione la nuova formulazione dell'emendamento che è la seguente: « agli effetti giuridici ed economici ».

(*E approvata*).

Pongo in votazione l'articolo 2 che, dopo l'emendamento testé approvato, risulta così formulato:

« Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà determinata, a norma dell'articolo 1 ed agli effetti giuridici ed economici, la decorrenza della nomina ad aggiunto giudiziario conferita in seguito agli esami pratici indetti dopo il 1° gennaio 1949.

Agli incaricati di funzioni giudiziarie dichiarati idonei negli esami pratici ai quali sono stati ammessi a norma della legge 23 aprile 1950, n. 210, è riconosciuta, agli effetti giuridici ed economici, la medesima anzianità attribuita in applicazione del comma precedente agli uditori insieme con i quali hanno sostenuto l'esame stesso, fermi restando l'ordine delle singole graduatorie degli esami pratici e la precedenza nel ruolo di anzianità, nell'ambito di ciascun esame, degli aggiunti provenienti dai concorsi per uditore su quelli già incaricati di funzioni giudiziarie.

Resta ferma la decorrenza della nomina ad aggiunto dalla data dei rispettivi decreti nei confronti dei magistrati dichiarati idonei nell'esame pratico indetto con decreti mini-

steriali 29 dicembre 1952 e 22 aprile 1953 ed in quelli indetti con decreti ministeriali 5 luglio 1956 e 5 novembre 1957 ».

(*E approvato*).

Il disegno di legge sarà votato, a scrutinio segreto, al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Marotta Vincenzo ed altri: Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale di servizio sociale (1768).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta del disegno di legge: « Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale del predetto servizio » e della proposta d'iniziativa del deputato Marotta Vincenzo ed altri: « Ordinamento degli uffici di servizio sociale e istituzione dei ruoli del personale di servizio sociale ».

MAROTTA VINCENZO. Aderisco all'impostazione del testo proposto dal Governo e già approvato dal Senato.

PRESIDENTE. La I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso il seguente parere: ne do lettura:

« 1°) Va adeguato il rapporto giuridico del personale investito di funzioni direttive alla strutturazione organica degli uffici di servizio sociale. Conseguentemente vanno modificate le disposizioni del titolo V in modo che il personale di servizio sociale non dipenda dal procuratore della Repubblica. Dette modifiche devono adeguarsi ai principi generali relativi alla disciplina del rapporto di pubblico impiego e sono ritenute necessarie anche in considerazione delle difficoltà che si determinerebbero sul piano del sistema dei gravami che l'ordinamento prevede a tutela dei diritti e degli interessi degli impiegati.

2°) All'articolo 21 si reputa necessario specificare il contenuto e le modalità della prova attitudinale che non possono essere lasciati al potere discrezionale dell'amministrazione.

3°) Per quanto attiene all'articolo 34, si ritiene inopportuna la destinazione del personale al Ministero.

4°) Per l'articolo 35, secondo comma e per la tabella si segnala la necessità di intro-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1962

durre le modifiche conseguenti all'approvazione di norme che rendono cumulativi i posti in organico delle prime tre qualifiche;

5°) per quanto riguarda gli articoli 36 e 37 si esprime parere favorevole al concorso riservato, sempre che le prove di esame siano quelle previste dal capo I e dal capo II ».

Forse si potrebbe inviare una relazione esplicativa alla I Commissione, per indurla a recedere dal suo parere contrario, se riteremo di insistere nell'approvazione del nostro testo ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento.

ANDREUCCI, *Relatore*. Io ho delle perplessità sull'applicazione del regolamento della Camera. Mi domando se, qualora si potesse dimostrare che la Commissione I ha sbagliato, si possa passare direttamente alla approvazione del disegno di legge nonostante il parere contrario della I Commissione.

Si tratta di un importante settore della giustizia, altamente qualificato, il quale per potere esplicare le sue funzioni deve essere assunto come salariato, come guardia carceraria di custodia o addirittura a parcella, cioè in condizioni di estremo disagio dal punto di vista economico e di estrema umiliazione.

Il problema si riduce a questo: se la mancata osservanza di una procedura fissata dal regolamento può rendere incostituzionale una legge. All'articolo 14 viene stabilito che « il personale di servizio sociale, preposto alla direzione di uffici, dipende gerarchicamente dal procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e dal procuratore generale della Repubblica ». All'articolo 15 poi è detto: « Gli ispettori di servizio sociale sono addetti al Ministero di grazia e giustizia e dipendono gerarchicamente dal direttore generale degli istituti di prevenzione e pena ». Ma questa disposizione non riguarda gli ispettori di servizio sociale, perché questo rapporto giuridico è legato al rapporto giuridico dell'impiego normale, mentre riguarda quelli contemplati nell'articolo 14. Ora, siccome un regio decreto-legge 30 luglio 1940, n. 2041, che regola il personale di ruolo degli istituti di prevenzione e pena, dispone che « le autorità dirigenti dipendono gerarchicamente dal procuratore generale del Re e dal procuratore del Re del rispettivo distretto e circondario; quelle degli istituti per minorenni dal procuratore generale del Re e dal procuratore del Re presso il tribunale per i minorenni; devono riferire al procuratore del Re su quanto attiene ad affari di giustizia e su quanto può riguardare l'ordine pubblico; nelle contingenze urgenti che interessano l'ordine pubblico devono avvertire anche la locale auto-

rità di pubblica sicurezza, il prefetto e il Ministero; riferiscono al Ministero direttamente su quanto attiene ai servizi dell'istituto », è evidente che l'articolo 14 riporta il contenuto preciso di questo regio decreto, cioè sostanzialmente è stato fissato il rapporto tra i preposti alla direzione degli uffici e il procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni e il procuratore generale della Repubblica.

L'enorme errore nel quale sono incorsi i colleghi della I Commissione è stato di volere usare un criterio generale del rapporto di impiego in una materia in cui già dal punto di vista regolamentare e legislativo è stabilito un rapporto speciale tra i dirigenti e i procuratori della Repubblica per ragione di funzioni e per ragioni proprie di questi istituti. Perciò dovremmo dire che le loro osservazioni non hanno nessun fondamento da un punto di vista legislativo e che essi hanno sbagliato perché hanno ritenuto di dover regolare questo rapporto con una legge che in effetti non deve essere invocata, perché un'altra legge regola il rapporto stesso.

Io credo che una risposta di questo genere alla prima osservazione che ci viene fatta, possa esser tale da consigliarci non dico di violare il regolamento, ma di ritenere che il parere espresso dalla I Commissione non sia uno di quei pareri che ci obbligano alla procedura stabilita nel regolamento della Camera. Mi pare, cioè, che possiamo dire che non si verte qui in una materia per la quale debba essere applicato il regolamento.

Altre osservazioni sono state fatte, ma si tratta di osservazioni meno importanti.

A proposito dell'articolo 21 la I Commissione (Affari costituzionali) afferma che « si reputa necessario specificare il contenuto e le modalità delle prove attitudinali, che non possono essere lasciate al potere discrezionale dell'Amministrazione ». Come si sa, si tratta in sostanza di una prova attitudinale cui sono sottoposti gli interessati per poter entrare in carriera.

L'articolo 22 dice testualmente: « Nel concorso di cui all'articolo precedente la commissione esaminatrice valuta l'attitudine professionale dei candidati secondo le modalità stabilite nel bando di concorso e può avvalersi della consulenza di tecnici da indicarsi nel medesimo bando ». La prova attitudinale, quindi, in sostanza non è una prova matematica nel senso che non risponde a criteri che possono essere, per così dire, preventivamente fissate. Essa nella pratica è affidata all'esaminatore. In altri termini, le prove sono di-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 GENNAIO 1962

verse a seconda che diverse sono le qualità e le capacità individuali degli esaminatori, i quali possono, ad esempio, preferire il colloquio a qualche altro tipo di esame.

Per quanto riguarda la garanzia della non arbitrarietà dei criteri da seguire circa la prova attitudinale bisogna ricordare che le modalità vengono stabilite nello stesso bando di concorso, nel quale viene anche indicato il tecnico che deve essere l'esaminatore e che seguirà il metodo che riterrà più opportuno.

Quanto afferma la Commissione Affari costituzionali a questo proposito potrebbe sembrare una cosa ben fatta, ma in effetti potrebbe rivelarsi un criterio peggiore di quello contenuto nel disegno di legge. Infatti il suggerimento di quella Commissione potrebbe far svolgere la prova attitudinale in base ad un criterio che attualmente potrebbe essere valido, ma che con lo sviluppo degli studi in questo campo potrebbe non avere significato alcuno.

Penso, pertanto, che nella nostra risposta si possano controdedurre queste mie osservazioni al fine di superare le difficoltà.

Un'altra obiezione viene sollevata da quella Commissione per quanto attiene all'articolo 34, a proposito del quale il parere afferma che « si ritiene inopportuna la destinazione del personale al Ministero ».

L'articolo 34 del disegno di legge recita: « Il personale dei ruoli di servizio sociale può, per esigenze di servizio, essere temporaneamente destinato, con provvedimento ministeriale, al Ministero di grazia e giustizia, direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, nonché ad istituti o servizi facenti parte dei centri di rieducazione, in misura non superiore a trenta unità ».

Questa obiezione è sorta perché evidentemente la I Commissione (Affari costituzionali) ha forse dimenticato il modo con cui viene scelto il personale che opera nel Ministero della giustizia. Se si vuole che nell'assunzione di questo personale si segua un diverso criterio — trattandosi di una branca particolare — bisogna affermarlo esplicitamente. Perciò anche questa osservazione della Commissione Affari costituzionali — che in linea astratta anche giusta — in concreto contrasta con quelli che sono gli istituti del Ministero della giustizia.

Una quarta osservazione viene fatta a proposito dell'articolo 35. « Per l'articolo 35, secondo comma, e per la tabella — afferma la Commissione Affari Costituzionali — si segnala la necessità di introdurre le modifiche conseguenti all'approvazione di norme che ren-

dono cumulativi i posti in organico delle prime tre qualifiche ».

Bisogna osservare che — secondo le recenti disposizioni di legge — le prime tre qualifiche del pubblico impiego hanno il ruolo aperto. Ciò vuol dire che si fa il ruolo per la prima qualifica e poi, per anzianità, si passa alle altre due successive. Anche in questo caso l'obiezione sollevata da quella Commissione si rivela infondata perché le norme generali sono ancora una volta rispettate.

L'unica eccezione può essere quella della tabella, in cui è stata fatta una distinzione tra assistente sociale, assistente sociale aggiunto e vice assistente sociale. Per il primo gruppo vi sono 65 posti, per gli altri due complessivamente 90 posti. Io ritengo che se si superano le altre difficoltà anche questa possa essere superata, dicendo che sostanzialmente i tre gradi costituiscono un ruolo unico.

L'ultima osservazione della I Commissione riguarda gli articoli 36 e 37. Anche in questo caso si tratta di un parere dato in maniera piuttosto sommaria. Potremmo dire che nella legge effettivamente si adopera questo criterio per immettere in organico il personale che attualmente è alle dipendenze del ministero di grazia e giustizia: viene fatto un concorso fra coloro che sono dipendenti dal ministero stesso per la scelta di 203 persone che debbono essere introdotte nel ruolo di viceassistenti sociali. Successivamente vengono distribuiti nella carriera del primo grado i vincitori del concorso per anzianità e i vincitori possono partecipare a un primo concorso che viene fatto per l'immissione nel primo grado del ruolo direttivo limitatamente al numero di 13. Per questi è detto che la prova attitudinale viene riconosciuta come già fatta, perché si tratta di persone già dipendenti da tempo dal ministero. Viene anche detto che gli esami anziché scritti ed orali sono semplicemente orali e vertono su quelle materie che sono stabilite per le prove comuni. Pertanto mi pare che questa osservazione sia superabile, perché una volta ammessi al concorso riservato le prove sono quelle stesse che vengono fatte per gli altri esami.

Ritornando alla prima osservazione, che appare la più importante, io ritengo che sia possibile alla nostra Commissione varare il provvedimento. Per la materia, per l'urgenza della cosa, per la natura stessa delle osservazioni e per il fatto che sono state applicate delle leggi già vigenti, l'eccezione della I Commissione mi pare superabile.

PRESIDENTE. L'onorevole Andreucci ha esposto le ragioni che giustificano la nostra

risposta alla I Commissione. Quando egli afferma che non c'è un problema di natura costituzionale, dice una cosa innegabilmente esatta. Però ci troviamo di fronte a un problema di forma dal quale non possiamo evadere, in forza del preciso disposto dell'articolo 40 del regolamento della Camera. Poiché non c'è dubbio che si tratta di rapporto di pubblico impiego, siamo vincolati da ragioni di forza da cui non possiamo evadere. Del resto la risposta che formulerà il collega Andreucci sarà trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

BREGANZE. Io propongo che il collega Andreucci svolga oralmente le sue osservazioni alla I Commissione.

ANDREUCCI, *Relatore*. Non ho difficoltà.

PRESIDENTE. Se il relatore non ha difficoltà, si può anche fare. Tanto meglio!

BREGANZE. Sarebbe a questo proposito opportuno che sul piano del Regolamento venisse determinato con chiarezza se per tutti i rapporti di pubblico impiego vale l'articolo 40 del regolamento.

Io mi inchino comunque al Regolamento pur sottolineando che siamo di fronte a una eccezione di carattere regolamentare e non costituzionale. Sicché, se anche un'eccezione non fondata giuridicamente basta a fermare l'*iter* di una legge, analogamente a quanto avviene in materia costituzionale, mi sembra che tutta la materia sia da rivedere *de iure condendo*.

PRESIDENTE. Propongo, quindi, che la Commissione, non aderendo al parere della I Commissione (Affari costituzionali) insista sul proprio avviso ai sensi ed ai termini dell'articolo 40 del Regolamento.

(*La Commissione approva*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge approvato nella seduta di questa mattina.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Disposizioni sulla decorrenza della nomina ad aggiunto giudiziario » (2367):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	24
Voti contrari	2

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Agosta, Amadei Leonetto, Andreucci, Breganze, Cassiani, Cavaliere, Cocco Maria, Comandini, Dal Canton Maria Pia, Dante, Fracassi, Guerrieri Emanuele, Kuntze, Mariani Nello, Migliori, Palazzolo, Paolucci, Pellegrino, Pennacchini, Pinna, Preziosi Olindo, Scarlato, Sforza, Silvestri, Valiante e Zoboli.

La seduta termina alle 11,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI